



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il **Ministro per la pubblica amministrazione** (di seguito “Ministro”), Sen. Paolo Zangrillo

e

l'**Istituto per la Finanza e l'Economia Locale** (di seguito “IFEL”), nella persona del Presidente *p.t.*, dott. Alessandro Canelli

di seguito congiuntamente le “Parti”

VISTI

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, con particolare riferimento all'art. 10, comma 5;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante “*Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di*

concessione, nonché altre misure urgenti”, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, con particolare riferimento all’art. 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020, recante “*Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica*”, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, prot. n. 1842, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022, al n. 2131, con efficacia decorrente dal 1° settembre 2022;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante “*Nomina dei Ministri*”, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante “*Conferimento di incarichi ai ministri senza portafoglio*”, con il quale al Ministro sen. Paolo Zangrillo è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante “*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Paolo Zangrillo*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2022 con il quale, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Marcello Fiori è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della funzione pubblica;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160/21 del 13 luglio 2021;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 8-*bis*, che istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere, tra l’altro, le iniziative di indirizzo in materia di formazione e valorizzazione del capitale umano;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 21 giugno 2023, n. 74;
- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005 recante “*Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell’articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43*”, con particolare riferimento all’articolo 1, in base al quale «*l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituisce un apposito soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da*

quelli dell'ANCI, il cui ordinamento è determinato con statuto approvato dall'ANCI, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali»;

- lo Statuto dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), con ultima modifica al 14 luglio 2021;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023 recante *“Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023 recante *“Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale”*;

PREMESSO CHE

- il Ministro per la pubblica amministrazione, nell'ambito della delega di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, esercita le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa, ivi comprese le connesse funzioni amministrative, nonché di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia, tra l'altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale e quello a distanza, tra cui il lavoro agile, e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici;
- il Dipartimento della funzione pubblica è la struttura che assicura il supporto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro per la pubblica amministrazione è l'organo di governo del Dipartimento ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- nell'ambito della Missione 1 *“Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo”* del PNRR, alla Componente 1 *“Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA”* sono ascritte le attività di transizione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'investimento 2.3 *“Competenze e capacità amministrativa”*, il cui sub-investimento 2.3.1 *“Investimenti in istruzione e formazione”* prevede iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave dei dipendenti pubblici;
- al fine di dare attuazione agli obiettivi del PNRR, con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica del 24 febbraio 2022 è stato ammesso a finanziamento il progetto *“Investimenti in istruzione e formazione - Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni”*;
- una specifica linea progettuale dell'intervento sopra citato prevede, in capo al Dipartimento della funzione pubblica, una funzione di indirizzo e governance strategica delle politiche di formazione e sviluppo delle competenze del personale della pubblica amministrazione, anche al fine di assicurare, tra l'altro, un coordinamento tra i soggetti pubblici che promuovono la formazione del personale pubblico, sia a livello nazionale (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) che locale (Formez PA, Fondazione IFEL-ANCI);

- ai fini dello sviluppo delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, funzionali a sostenere i processi di transizione digitale, ecologica e amministrativa delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, il Dipartimento della funzione pubblica ha previsto, tra le altre iniziative, l'implementazione della piattaforma "*Syllabus: nuove competenze per le amministrazioni pubbliche*" (Syllabus) per l'erogazione, a tutti i dipendenti pubblici, di una formazione personalizzata, in modalità *e-learning*, in modo da sviluppare le competenze individuali e, attraverso queste, la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese, secondo quanto previsto dal PNRR;

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento della funzione pubblica presidia l'attuazione delle politiche inerenti all'organizzazione e al lavoro pubblico, assicurando il coordinamento nell'ambito della programmazione degli organici e del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;
- il Dipartimento della funzione pubblica promuove e sostiene le iniziative volte ad apportare un miglioramento significativo alla formazione dei dipendenti pubblici, sia attraverso il sinergico supporto istituzionale degli enti vigilati, sia attraverso il coinvolgimento dei centri di alta formazione, pubblici e privati, nazionali e internazionali, disponibili a collaborare in tal senso;
- l'IFEL, in base alle finalità statutarie, fornisce strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei Comuni con il compito, fra gli altri, di promuovere studi, seminari, iniziative formative, culturali e di comunicazione nelle materie di interesse economico e finanziario per le pubbliche amministrazioni locali, nonché per lo svolgimento delle funzioni affidate alla medesima, in materia di supporto ai Comuni in ambito di finanza ed economia locale;
- l'IFEL altresì promuove studi, seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione d'interesse economico e finanziario per le pubbliche amministrazioni locali e fornisce assistenza tecnica e formativa al personale degli enti territoriali;
- l'IFEL organizza e svolge percorsi e contenuti formativi di base, di aggiornamento e specialistici per i dipendenti pubblici, in particolare delle amministrazioni locali, apportando un importante contributo al processo di innovazione della pubblica amministrazione attraverso lo sviluppo delle competenze del personale, conteggiabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023 e del 28 novembre 2023 di cui sopra.

Tanto visto, premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. I visti, le premesse e i considerati del presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente ad eventuali Accordi attuativi di cui all'articolo 3, adottati successivamente per disciplinare nel dettaglio le iniziative volte alla promozione delle progettualità di cui all'articolo 2.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune a promuovere la formazione e lo sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche attraverso:
 - a. attività di studio, analisi e ricerca relativi ai fabbisogni formativi dei dipendenti pubblici, in relazione ai diversi profili professionali, funzionali ad una rappresentazione complessiva della domanda e dell'offerta formativa per le amministrazioni centrali e locali (osservatorio sulla formazione);
 - b. elaborazione di prodotti formativi che possano implementare il Catalogo della formazione reso fruibile attraverso la piattaforma "*Syllabus: nuove competenze per le amministrazioni pubbliche*". A tal fine, le Parti si impegnano a trasmettere reciprocamente i dati di fruizione dei corsi secondo un tracciato e una periodicità condivise;
 - c. sperimentazione di nuove forme di condivisione e rafforzamento delle conoscenze e competenze del personale comunale anche attraverso la mobilità dei dipendenti;
 - d. progettazione e implementazione di soluzioni innovative per lo sviluppo di professionalità a supporto della realizzazione di progetti particolarmente complessi, finanziati dal PNRR e da altre fonti, anche per far fronte alle carenze di personale e di competenze degli enti locali.
2. Le Parti concordano di collaborare nelle forme e con le modalità che riterranno più opportune per esaminare e definire iniziative volte alla realizzazione delle progettualità di cui al comma 1. A tale scopo, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere il coinvolgimento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), anche tenuto conto della loro qualità di soggetti attuatori del medesimo Dipartimento nell'ambito delle attività previste dal PNRR, nonché di altri soggetti attuatori coinvolti nella realizzazione delle attività di cui al precedente comma 1.

Art. 3

(Accordi attuativi)

1. Al fine di favorire la collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Protocollo, durante la vigenza di quest'ultimo le Parti potranno eventualmente procedere anche alla stipula di specifici Accordi (di seguito "Accordo/i attuativo/i"), in cui saranno disciplinati più dettagliatamente gli aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative volte alla promozione delle progettualità di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Tenuto conto delle modalità realizzative dell'intervento "*Investimenti in istruzione e formazione*" del Dipartimento della funzione pubblica e, in particolare, della qualificazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e di Formez PA quali soggetti attuatori, ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2, gli Accordi attuativi di cui al precedente comma potranno essere stipulati anche da Formez PA e da SNA, ovvero da altri soggetti attuatori.

Art. 4

(Durata, proroga, recesso, risoluzione)

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di stipula di tutte le Parti e avrà validità per 36 mesi, salvo eventuali proroghe formalizzate tra le Parti medesime.

2. Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta e inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'altra parte, con preavviso di almeno 30 giorni.
3. In caso di recesso, le Parti concordano sin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso relative ad eventuali Accordi attuativi già stipulati alla data del recesso, salvo che nei singoli Accordi attuativi sia diversamente stabilito. In ogni caso è esclusa qualsiasi pretesa a titolo di risarcimento e/o indennizzo a causa del recesso.
4. Il presente Protocollo potrà essere risolto in qualsiasi momento per mutuo consenso delle Parti manifestato per iscritto.

Art. 5

(Comitato tecnico)

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente protocollo ed al fine di garantire la piena operatività ed attuazione dello stesso, è istituito il Comitato tecnico di indirizzo (di seguito anche "Comitato").
2. Il Comitato è composto da due rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e da due rappresentanti dell'IFEL. Per il Dipartimento della funzione pubblica è membro di diritto del Comitato il Direttore *pro tempore* dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa la formazione e lo sviluppo delle competenze.
3. Il Comitato costituisce il luogo di coordinamento e di raccordo delle attività poste in essere per l'attuazione del Protocollo. A tal fine, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti del Foromez, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e di eventuali altri soggetti attuatori del Dipartimento della funzione pubblica.
4. Il Comitato tecnico di indirizzo svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) indirizzo tecnico-metodologico per la progettazione delle iniziative finalizzate all'attuazione del presente Protocollo;
 - b) valutazione delle proposte di attività realizzative e verifica della loro idoneità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - c) coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione del presente Protocollo e monitoraggio delle relative attività realizzative;
 - d) definizione delle modalità di comunicazione ritenute idonee a valorizzare obiettivi e risultati conseguiti attraverso l'attuazione del presente Protocollo.
5. Ciascuna delle parti nomina, entro 10 giorni dalla stipula del presente Protocollo, i componenti del Comitato.
6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 6

(Condizioni generali)

1. Il presente Protocollo non determina o implica alcun obbligo di natura finanziaria tra le Parti.
2. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, fatto salvo quanto previsto negli eventuali Accordi attuativi in relazione a specifiche attività finalizzate alla promozione delle progettualità di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni per l'intera durata del presente Protocollo d'Intesa, ai sensi del precedente articolo 4.
4. Fatta eccezione per responsabilità derivanti da violazione delle previsioni in materia di confidenzialità e proprietà intellettuale, e fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il presente Protocollo d'Intesa non determina alcuna responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra, e la responsabilità di ciascuna Parte deve pertanto intendersi limitata alle sole fattispecie previste in via inderogabile per legge.
5. Le Parti non pongono limiti, salvo il previo consenso in forma scritta, all'utilizzo dei prodotti della collaborazione per le rispettive finalità scientifiche ed istituzionali, salvo che non si tratti di dati e documenti che hanno carattere di riservatezza, segnatamente in ordine alle particolari funzioni istituzionali del Dipartimento. Resta inteso che i dati e i materiali coperti da proprietà intellettuale e, in generale, tutto quanto messo a disposizione di una Parte a favore dell'altra, in esecuzione dell'attività collaborativa disciplinata dal presente Protocollo, resta nella sua titolarità.
6. Per l'eventuale utilizzo di quanto già coperto da proprietà intellettuale e di quanto elaborato o prodotto in esecuzione degli eventuali Accordi attuativi si rinvia a quanto in essi disciplinato.
7. L'eventuale autorizzazione all'utilizzo di quanto afferente alla proprietà intellettuale di una Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza o concessione di alcun diritto. Ciascuna Parte garantisce che quanto reso disponibile e/o consegnato all'altra Parte, in esecuzione del presente Protocollo e degli eventuali Accordi attuativi, non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni arrecati a soggetti terzi.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Nell'ambito delle iniziative relative al presente Protocollo, qualora vi sia un trattamento di dati personali, le Parti agiranno nella piena osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente in materia (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - c.d. GDPR -, il d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana ed è modificabile solo per atto scritto e previo accordo delle Parti.
2. Eventuali controversie riguardanti il presente Protocollo saranno preliminarmente affrontate dalle Parti al fine di addivenire a soluzioni condivise. In difetto, saranno deferite al Foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Sen. Paolo Zangrillo

Il Presidente dell'IFEL
Dott. Alessandro Canelli